



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

# OSSERVATORIO TRIBUTARIO

LEGISLAZIONE

DOTTRINA

PRASSI AMMINISTRATIVA

GIURISPRUDENZA

NUMERO 4

Luglio—Agosto 2011

## Legislazione 4 2011

### Provvedimenti emanati e pubblicati in G.U. dal 1 luglio al 31 agosto 2011

**Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98:** "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (in G.U. 6 luglio 2011, n. 155)

\*\*\*\*\*

Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Si illustrano qui di seguito le norme di maggiore interesse fiscale:

- viene introdotta una ritenuta del 5% sugli interessi corrisposti dal 6 luglio 2011 a società del gruppo non residenti sulle somme versate per finanziare il pagamento di altri interessi e proventi, su obbligazioni quotate emesse dagli stessi percettori. E' prevista un'imposta sostitutiva del 6% oltre agli interessi legali, da versare entro il 30 novembre 2011 sugli interessi già corrisposti;
- a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011, è aumentata l'aliquota IRAP applicata al settore bancario e assicurativo. In particolare, per il settore bancario è innalzata al 4,65%, mentre per quello assicurativo al 5,90%;
- a decorrere dal 2011 è aumentata l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi titoli;
- le perdite generate dal periodo di imposta 2011 sono riportabili senza limiti di tempo e utilizzabili nel limite massimo dell'80% del reddito imponibile. Le perdite generate nei primi tre periodi d'imposta possono abbattere interamente il reddito imponibile degli anni successivi;
- viene introdotta la possibilità di affrancare i valori delle partecipazioni di controllo iscritte nel bilancio consolidato per la parte imputabile ad avviamento, marchi di impresa e altre attività immateriali, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 16%;
- con riferimento agli atti emessi dall'1 ottobre 2011 le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono devono essere erogate con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica;
- anche per il 2012 vengono previsti una tassazione agevolata e uno sgravio contributivo con riferimento alle somme erogate ai dipendenti privati in base ad accordi o contratti collettivi aziendali e correlate ad incrementi di produttività.

**Legge 12 luglio 2011, n. 106:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo- Prime disposizioni urgenti per l'economia" (in G.U. 160 del 12 luglio 2011)

\*\*\*\*\*

Tra le principali modifiche aventi rilevanza fiscale introdotte in sede di conversione, si segnalano:

- in caso di richiesta per l'applicazione della normativa fiscale di uno Stato UE anziché di quella italiana, la normativa dello Stato UE prescelta dal contribuente che trova applicazione è quella vigente nel primo giorno del periodo d'imposta nel corso del quale è presentata l'istanza di interpello;
- le imposte, i contributi ed i premi relativi agli imponibili accertati dall'Ufficio ma non ancora definiti, e gli interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli imponibili o maggiori imponibili accertati.

**Legge 15 luglio 2011, n. 111:** "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" (in G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)

\*\*\*\*\*

Si segnalano di seguito le modifiche aventi rilevanza fiscale introdotte in sede di conversione:

- oltre a confermare l'aumento dell'aliquota IRAP al 4,65% per il settore bancario e al 5,90% per quello assicurativo, la legge di conversione fissa l'aliquota IRAP del 4,20% per le società di capitali;
- relativamente all'imposta di bollo sulle comunicazioni che riguardano i depositi titoli viene prevista un'imposta diversa a seconda della periodicità della comunicazione e del valore nominale di rimborso;
- la riduzione della sanzione per omesso o tardivo versamento ad 1/15 per ciascun giorno di ritardo, prevista per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni viene estesa a tutti i crediti e non solo ai crediti assistiti da forme di garanzia reale o personale;
- a decorrere dal 17 luglio 2011 relativamente ai compensi corrisposti sotto forma di *bonus* e *stock options*, l'aliquota addizionale del 10% si applica sull'ammontare che eccede la parte fissa della retribuzione.

**Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 luglio 2011:** "Disciplina delle partecipazioni in banche, capogruppo, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento" (in G.U. n. 192 del 19 agosto 2011)

**Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138:** "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo" (in G.U. n. 188 del 13 agosto 2011)

\*\*\*\*\*

Si illustrano qui di seguito le norme di maggiore interesse fiscale:

- le ritenute e le imposte sostitutive su interessi, premi ed altri proventi *ex art. 44, DPR 917/1986* e sui redditi diversi *ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies)* sono fissate nella misura del 20%. Tale misura di prelievo, che non si applica a titoli di Stato ed equiparati, buoni fruttiferi postali, titoli emessi da altri Stati, titoli di risparmio per l'economia meridionale e alle forme di previdenza complementare, si applica ad interessi e premi esigibili dall'1 gennaio 2012 e a dividendi e proventi assimilati percepiti sempre dall'1 gennaio 2012. In merito alla relativa riscossione sono modificati gli artt. 26, 26-*quinquies* e 27, DPR 600/1973, con effetto dall'1 gennaio 2012;
- con effetto dall'1 gennaio 2012 vengono introdotte delle modifiche alle disposizioni tributarie relative ai proventi delle quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero al fine di stabilire le modalità di determinazione dei proventi rilevanti (nuovo art. 10-*ter*, comma 2-*bis*, L. 77/1983) e agli organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia (diversi dai fondi immobiliari) e a quelli lussemburghesi, eliminando il riferimento al prelievo del 27% nella norma relativa all'imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti di alcune obbligazioni e titoli similari per soggetti residenti (nuovi artt. 18, comma 1, e 73, comma 5-*quinquies*, DPR 917/1986);
- con effetto dall'1 gennaio 2012 se i titoli obbligazionari sono emessi da società o enti (diversi dalle banche), il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate o da quote, gli interessi passivi sono deducibili a condizione che al momento dell'emissione il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per i titoli obbligazionari negoziati negli Stati Ue;
- al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi per le altre obbligazioni;
- con effetto dall'1 gennaio 2012 i redditi diversi derivanti dalle obbligazioni e da altri titoli previsti dalla norma sugli interessi delle obbligazioni pubbliche (art. 31, DPR 601/1973) sono computati nel reddito complessivo nella misura del 62,5% dell'ammontare realizzato;
- ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale emessi dal 20 luglio 2011 da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e da soggetti vigilati dall'ISVAP, e diversi da azioni e titoli similari, si applica la disciplina fiscale di cui al D.Lgs. n. 239/1996;
- le minusvalenze *ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quater)*, DPR 917/1986 realizzate fino al 31 dicembre 2011 sono portate in deduzione dalle plusvalenze *ex art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies)*, stesso DPR realizzate successivamente per una quota pari al 62,5% del loro ammontare. Le plusvalenze e minusvalenze latenti al 31 dicembre 2011 possono essere affrancate versando un'imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi complessivamente maturati fino a tale data. L'opzione per l'imposta sostitutiva deve riguardare tutti i titoli o strumenti finanziari detenuti.

**ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

Statuto del contribuente – Consulenza giuridica – Modalità di presentazione e di trattazione delle ricerche – Differenze rispetto all'interpello.

**Circ. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011, n. 42/E.**

**Pag. 1**

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso di diritto” – Principio immanente nell'ordinamento nazionale – Derivazione dall'art. 53 Cost. e rispetto dell'art. 23 Cost. – Necessità per l'Amministrazione finanziaria di allegare con precisione il risparmio fiscale realizzato dal contribuente – Sussiste.

Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso di diritto” – Principio immanente nell'ordinamento nazionale – Derivazione dall'art. 53 Cost. e rispetto dell'art. 23 Cost. – Inapplicabilità ad operazioni non effettive.

Procedimento – Giudizio di cassazione – Giudicato – Effetti – Autonomia dei rapporti tributari, in materia di redditi, per ciascuna annualità – Indennità delle questioni controverse – Irrilevanza.

IRES – Redditi di impresa – Accantonamenti di quiescenza e previdenza – Accantonamento a fondi per indennità di fine rapporto e fondi di previdenza del personale dipendente – Art. 105 del TUIR – Deducibilità tassativa solo di tali poste ed esclusivamente in relazione a personale dipendente – Sussiste.

**Cass., sez. trib. 18 febbraio 2011, n. 3947.**

**“ 1**

**IAS**

“Deducibile il costo delle “*stock options*” per i soggetti IAS *adopter*”, di **L. MIELE** e **V. RUSSO**.

**“ 2**

**IMPOSTE E TASSE (in genere)**

Imposte e tasse (in genere) – Circolari e risoluzioni ministeriali – Efficacia non vincolante per il contribuente – Mera valenza interpretativa – Conseguenze.

**Cass., sez. trib. 15 marzo 2011, n. 6056.**

**“ 3**

**TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

“Le nuove regole in materia di imprese controllate estere al crocevia tra libertà di stabilimento ed abuso delle forme giuridiche” di **G. D'ABRUZZO**.

**“ 4**

“Quando i soggetti operanti nel settore bancario presentano l'interpello CFC”, di **R. PARISOTTO**.

**“ 5**

“Base imponibile comune consolidata: disciplina anti-abuso e prevalenza delle norme CE”, di **P. VALENTE**.

**“ 5**

**IRES**

“Il coordinamento tra norme fiscali e principi contabili internazionali per gli strumenti finanziari”, di **G. CORASANITI**.

**“ 6**

“Condizioni per la deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti per le banche”, di **R. PARISOTTO**.

**“ 7**

IRES – Attività per imposte anticipate iscritte in bilancio – Trasformazione in crediti di imposta cedibili o compensabili – Chiarimenti.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2011, n. 94/E.** **Pag. 8**

IRES – Regime di trasparenza – Art. 115 e 116 del TUIR.  
**Ris. Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2011, n. 99/E.** “ 8

IRES – Ammortamenti – Beni immateriali – Avviamento – Cessione d’azienda – Patrimonio netto negativo – Effetti fiscali – DPR 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 68 e 75 – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 – Artt. 1199, 2697, 2726, 2727 e 2729, c.c.  
**Cass., sez. Trib. 13 maggio 2011, n. 10586.** “ 9

### **REDDITI DI CAPITALE**

“Il decreto sviluppo innova la disciplina dei proventi ai partecipanti dei fondi immobiliari”, di **N. ARQUILLA.** “ 9

Fondi comuni di investimento – Nuovo regime di tassazione – Chiarimenti.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 15 luglio 2011, n. 33/E.** “ 10

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

“Ricadute IRPEF di componenti irrilevanti ai fini del TFR”, di **F. PETRUCCI.** “ 10

“TFR e contribuzione di solidarietà: ricadute e perplessità fiscali”, di **F. PETRUCCI.** “ 11

Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale – Proroga del termine per la regolarizzazione  
**Circ. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2011, n. 36/E.** “ 11

Reddito di lavoro dipendente – Imposte sui redditi – Plusvalenze ed esercizio – *Stock options* – Regime – Differenza economica – Valore di assegnazione e quello di riscatto – Reddito da lavoro dipendente – DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 (ora 51) – D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, art. 13.  
**Cass., sez. trib. 20 maggio 2011, n. 11214.** “ 11

### **RITENUTE ALLA FONTE**

Dividendi corrisposti alle società e agli enti residenti nell’Unione europea e nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo – Ritenuta ridotta.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2011, n. 32/E.** “ 12

### **BOLLO (Imposta di)**

Bollo (imposta di) – Comunicazioni relative ai depositi di titoli – Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111 – Chiarimenti.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2011, n. 40/E.** “ 12

## IVA

- IVA – Liquidazione IVA di gruppo ed operazione straordinaria di fusione per incorporazione –  
Trattamento delle eccedenze infrannuali maturate dalle società incorporate e compilazione della  
dichiarazione annuale – Intrasmissibilità del credito  
**Ris. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 78/E.** **Pag. 13**
- IVA – Territorialità delle prestazioni di servizi – D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37/E.** “ 14
- Aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21 per cento.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2011, n. 45/E.** “ 14

## REGISTRO (Imposta di)

- Registro (imposta di) – Atti contenenti più disposizioni – Modalità di assolvimento dell'imposta –  
Applicazione dell'imposta fissa di registro agli atti che contengono più disposizioni – Art. 20 e 21  
del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e art. 4 e 11 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 7 ottobre 2011, n. 44/E.** “ 15

## VARIE

- “Imposta di successione e donazione sugli atti di destinati zone e i *trusts*: una partita ancora aperta”,  
di **V. BANCONE** e **M. LA BARBERA.** “ 15
- “Applicazioni dei *trust* in materie di pubblico interesse”, di **A. C. DI LANDRO.** “ 16
- “La tassazione degli atti di destinazione e dei *trust* nelle imposte dirette” di **Studio Tributario 55/2010.** “ 16
- Varie – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) – Indirizzi interpretativi su alcune  
tematiche rilevanti.  
**Circ. Agenzia delle Entrate 1 agosto 2011, n. 38/E.** “ 17
- Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Liquidazione società – Costituzione *trust*  
con la finalità di effettuare la liquidazione – Meritevolezza dello scopo – Esclusione – Simulazione interessi  
enunciati nell'atto istitutivo.  
**Trib. di Reggio Emilia 14 marzo 2011.** “ 18
- Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Abuso della maggioranza –  
Aumento del capitale – Nuovi conferimenti – Diritto di opzione – Delibera assembleare – Impugnazione.  
**Trib. di Milano, 13 maggio 2011, n. 6428.** “ 18

## **ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)**

### **Prassi Amministrativa**

#### **Statuto del contribuente – Consulenza giuridica – Modalità di presentazione e di trattazione delle richieste – Differenze rispetto all'interpello**

Circ. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011, n. 42/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La circolare fornisce le istruzioni per la presentazione delle richieste di consulenza giuridica da parte dei contribuenti e per la relativa trattazione da parte degli uffici. Rispetto all'interpello, la consulenza giuridica riguarda l'attività interpretativa finalizzata al corretto trattamento fiscale di fattispecie di rilevanza generale, non immediatamente riferibili ad una fattispecie concreta e riferita ad uno specifico soggetto. Le istanze possono essere presentate:

- a) dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, inclusa Equitalia ("consulenza interna");
- b) dalle Associazioni sindacali e di categoria e dagli Ordini professionali ("consulenza esterna");
- c) da Amministrazioni dello Stato, da enti pubblici, da enti pubblici territoriali e da altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico ("consulenza esterna").

Le richieste di consulenze esterne devono inoltre contenere:

- una descrizione chiara ed esaustiva della questione;
- ogni elemento rilevante ai fini dell'inquadramento e della definizione della questione stessa;
- la soluzione ritenuta corretta con riferimento alla situazione esposta.

Le strutture interpellate si impegnano a rispondere "entro un termine normalmente non superiore a 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta", ferma restando la possibilità di richiedere ulteriore documentazione ad integrazione dell'istanza.

I livelli di trattazione delle richieste sono due: un primo, di fronte alle DRE, un secondo di fronte alla Direzione Centrale Normativa.

Viene inoltre precisato che il contribuente è libero di non attenersi alla soluzione prospettata dall'Ufficio dato che l'Amministrazione finanziaria fornisce, relativamente alla questione sollevata, solamente un'interpretazione d'indirizzo per il destinatario.

Nei confronti dei contribuenti che si adeguano al parere reso in risposta alla consulenza giuridica, non sono irrogabili sanzioni, nè richiesti interessi moratori.

### **Giurisprudenza**

**Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso di diritto” – Principio immanente nell'ordinamento nazionale – Derivazione dall'art. 53 Cost. e rispetto dell'art. 23 Cost. – Necessità per l'Amministrazione finanziaria di allegare con precisione il risparmio fiscale realizzato dal contribuente – Sussiste.**

**Accertamento imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica fiscale per “abuso di diritto” – Principio immanente nell'ordinamento nazionale – Derivazione dall'art. 53 Cost. e rispetto dell'art. 23 Cost. – Inapplicabilità ad operazioni non effettive.**

**Procedimento – Giudizio di cassazione – Giudicato – Effetti – Autonomia dei rapporti tributari, in materia di redditi, per ciascuna annualità – Identità delle questioni controverse – Irrilevanza.**

**IRES – Redditi di impresa – Accantonamenti di quiescenza e previdenza – Accantonamento a fondi per indennità di fine rapporto e fondi di previdenza del personale dipendente – Art. 105 del TUIR – Deducibilità tassativa solo di tali poste ed esclusivamente in relazione a personale dipendente – Sussiste.**

Cass., sez. trib. 18 febbraio 2011, n. 3947, in Boll. Trib. 14/2011, pag. 1145.

In materia di accertamento delle imposte sui redditi, esiste un generale principio antielusivo dell'abuso del diritto la cui fonte, in materia di tributi non armonizzati, va rinvenuta nei principi costituzionali di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione di cui all'art. 53 Cost. e, pertanto, il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'utilizzo distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio fiscale. Né siffatto principio contrasta con la riserva di legge in materia tributaria di cui all'art. 23 Cost., in quanto non si traduce nella imposizione di ulteriori obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali; tuttavia, il predetto principio dell'abuso del diritto postula l'allegazione di quali sarebbero i risparmi fiscali tratti dal contribuente nelle contestate operazioni commerciali e di quale sarebbe l'irrazionalità economica da rilevare e valutare, non essendo sufficiente, al riguardo, l'invocazione della effettività, materiale e giuridica, delle menzionate operazioni.

Nessun contrasto di giudicati è ipotizzabile tra decisioni concernenti diverse annualità d'imposta, posto che l'imposta sui redditi è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde, ai sensi dell'art. 7 del TUIR, un'obbligazione tributaria autonoma.

Con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, deve ritenersi che gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente, giusta il disposto di cui all'art. 70 (ora 105), primo comma, del TUIR, siano deducibili solo ove tali poste concernano indennità di fine rapporto e di previdenza del personale dipendente, e non pure altri componenti negativi concernenti tale personale o persone non aventi lo *status* di dipendente, e non superino i limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei singoli dipendenti.

## IAS

### Dottrina

**“Deducibile il costo delle «*stock option*» per i soggetti «*IAS adopter*», di L. MIELE e V. RUSSO in Corr. Trib. 27/2011”, pag 2187**

L'introduzione di disposizioni di coordinamento fiscale, con riferimento ai principi contabili internazionali adottati con regolamento UE - entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 -, è avvenuta con il D.M. 8 giugno 2011 che reca, tra gli altri, significativi chiarimenti concernenti il trattamento tributario delle *stock option* emesse da soggetti *IAS adopter* in favore di dipendenti e amministratori.

Gli AA., dopo aver esaminato il contesto contabile e fiscale e le relative incertezze interpretative, segnalano le più interessanti risposte fornite dal provvedimento che, in particolare, riguardano

l'assegnazione di opzioni su azioni della controllante a dipendenti della controllata e il mancato esercizio dell'opzione.

Il D.M. 8 giugno 2008 ha disposto, con l'art. 6 comma 1, che "i componenti negativi imputati a conto economico a titolo di spese per servizi in conformità alle disposizioni dell'IFRS 2 sono rilevanti ai fini fiscali sulla base delle imputazioni temporali rilevate in bilancio ai sensi dell'art. 83 del T.U.I.R.". Pertanto, l'onere da *stock option* imputato a conto economico mantiene, anche ai fini fiscali, la qualifica di costo per prestazioni di lavoro remunerate con l'emissione di strumenti rappresentativi del capitale proprio dell'entità, con conseguente deducibilità del costo dal reddito d'impresa della società emittente nel periodo in cui l'onere concorre alla formazione del risultato di bilancio.

Le disposizioni, di cui allo stesso art. 6, trovano applicazione per i piani di *stock option* emessi in favore, oltre che dei lavoratori dipendenti, anche di quelli «assimilati», come gli amministratori. Al riguardo, è opportuno osservare che all'onere da *stock option* relativo alle opzioni assegnate agli amministratori, non trova applicazione il principio di cassa secondo il quale, ordinariamente, per tali compensi la deducibilità avviene nell'anno di pagamento, ossia nello stesso periodo di imposta in cui concorre a formare il reddito dell'amministratore.

Nello specifico, il comma 2 dello stesso art. 6, concernente il trattamento fiscale previsto per le *stock option* assegnate ai dipendenti e amministratori di società controllate, prevede che, a seguito di un'operazione con pagamento basato su azioni, regolata con propri strumenti rappresentativi di capitale a favore di altra entità del gruppo che acquisisce i servizi forniti dai propri dipendenti, i maggiori valori delle partecipazioni iscritti ai sensi dell'IFRS 2 incrementano il costo della partecipazione sia ai fini IRES che IRAP.

Gli AA. ritengono che tale previsione sia stata volta ad evitare l'insorgere di un disallineamento tra valore di bilancio e costo fiscale della partecipazione nella controllata.

Non è chiara però l'applicazione di tali disposizioni al caso di assegnazione di *stock option* a favore di prestatori di lavoro di società indirettamente partecipate.

Infine, gli AA. trattano la questione dell' eventuale rilevanza fiscale della componente positiva emergente in capo alla società emittente, nel caso di mancato esercizio dell'opzione da parte dei dipendenti. La soluzione del D.M. 8 giugno del 2011, prevede che l'estinzione di un'opzione su azioni, al termine del periodo di esercizio, non cambia il fatto che sia stata effettuata l'operazione originale, ossia che i beni o servizi siano stati ricevuti come corrispettivo per l'emissione di uno strumento rappresentativo di capitale (l'opzione su azioni), pertanto, l'eventuale mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei beneficiari non implica alcuna conseguenza fiscale in capo alla società emittente. Tale soluzione risulta, dunque, coerente con quanto disposto dall'art. 3 del D.M. 1° aprile 2009, n.48.(EF)

## **IMPOSTE E TASSE (in genere)**

### **Giurisprudenza**

#### **Imposte e tasse (in genere) – Circolari e risoluzioni ministeriali – Efficacia non vincolante per il contribuente – Mera valenza interpretativa – Conseguenze.**

Cass., sez. trib. 15 marzo 2011, n. 6056, in Boll. Trib. 14/2011, pag. 1144.

In materia tributaria le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritti e obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato a un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, successivamente modificata, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell'affidamento.

## **TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC**

### **Dottrina**

**“Le nuove regole in materia di imprese controllate estere al crocevia tra libertà di stabilimento ed abuso delle forme giuridiche”** di G. D’ABRUZZO in Boll. Trib. 14/2011, pag 1070

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un susseguirsi di interventi volti all’inasprimento della *Controlled foreign company legislation*, attuati, da un lato, tramite il rafforzamento delle previgenti previsioni, rivolte a contrastare le pianificazioni elusive incentrate sui paradisi fiscali, dall’altro, tramite l’introduzione di peculiari regole di prevenzione contro possibili abusi e strumentalizzazioni dei nuovi regimi di esenzione.

Secondo l’A., tali misure sono state adottate principalmente al fine di contrastare quelle manifestazioni dell’autonomia privata che attentano ai meccanismi distributivi del prelievo concepiti dal legislatore tributario.

Nel presente lavoro l’A. evidenzia le posizioni, assunte dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 51/E del 6 ottobre 2010, che, a suo avviso, non appaiono sempre coerenti alla *ratio* normativa ed ai principi cui la *CFC rule* deve essere sistematicamente coordinata.

In merito alla più rilevante modifica introdotta alla causa di giustificazione contemplata dal quinto comma, lett. a), dell’art. 167 del TUIR, relativa al radicamento dell’impresa estera nel tessuto economico locale, l’A. considera limitativa l’interpretazione ministeriale, che privilegia il dato più immediato e contingente dell’utilizzo dello Stato o territorio di insediamento come “mercato di sbocco o di approvvigionamento”, in quanto ritiene che il mercato locale dovrebbe essere inteso come luogo con cui interagire per attingere risorse e per promuovere e sviluppare la *business reason* della CFC.

Sarebbe opportuno quindi, secondo il suo punto di vista, adottare un’interpretazione evolutiva rispetto alla materia regolata.

Per quanto concerne la natura dei redditi prodotti dalla CFC e, quindi, l’oggetto della sua attività caratteristica, l’esistenza di un’attività prevalentemente produttiva di *passive income* e di servizi *intercompany* richiederà, all’impresa residente, di rendere ragione del *business purpose* sul quale è strutturata la CFC, esplicitando i motivi dell’accentramento dei servizi, al fine di prevenire localizzazioni abusivamente preordinate a fini dell’economia fiscale.

L’A. ritiene pertanto che, in questa prospettiva, l’indicazione della circolare n. 51/E/2010, la quale riassume il nucleo dell’adempimento dimostrativo di cui è onerato il contribuente, deve interpretarsi nel senso della «*mancanza di intenti o effetti elusivi finalizzati alla distrazione di utili dall’Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata*».

Per quanto riguarda, invece, l’estensione della *CFC rule* anche ad imprese residenti in Paesi *white list*, di cui al nuovo comma 8-bis dell’art. 167 del TUIR, a giudizio dell’A., tale ampliamento appare penalizzante e rischia di incrinare i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Per verificare i parametri cui è condizionata l’applicazione del comma 8-bis, sarà necessario analizzare il calcolo del *tax rate* estero dell’impresa controllata, oltre che quello domestico, per poi effettuare una valutazione comparativa.

Il *tax rate* effettivo sarà influenzato dalla fruizione di eventuali regimi agevolativi accordati dallo Stato di insediamento e, quindi, il criterio selettivo corretto consisterà nel carattere individuale o generale della misura agevolativa fruita, aspetto che non emerge nella circolare n. 51/E/2010.

Infine, l’A. ritiene che la posizione adottata dalla circolare, in merito alla rilevanza delle perdite fiscali pregresse, fosse l’unica consentita dal carattere innovativo della disciplina emendata dal D.L. n. 78/2009. Essa consiste nel far concorrere al calcolo del *tax rate* effettivo estero le sole

perdite realizzate a partire dal primo periodo d'imposta di efficacia delle nuove disposizioni, ovvero da quello, se posteriore, in cui è stato acquisito il controllo da parte dell'impresa italiana. (EF)

**“Quando i soggetti operanti nel settore bancario presentano l'interpello CFC”** di R. PARISOTTO e R. DOLCE in Corr. Trib. 26/11, pag. 2113

L'articolo riepiloga i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la circ. n. 23/2011 con riguardo a particolari situazioni presenti nel mondo bancario-finanziario. In particolare i casi delle: a) SGR, laddove la specifica presenza di *asset* finanziari nell'attivo di bilancio poteva fare ipotizzare situazioni riconducibili ai cd. *passive income*; b) banche e società finanziarie che ai fini del conteggio del *tax rate* virtuale potrebbero essere incise negativamente dalla presenza di interessi passivi parzialmente indeducibili ai sensi del comma 5-bis dell'art.96 del TUIR laddove non fossero riconducibili al consolidato fiscale; c) società veicolo costituite all'estero al fine esclusivo di effettuare raccolta patrimoniale sulla base di specifica normativa della Banca d'Italia.

Per le SGR estere partecipate da un'impresa italiana, la cit. circolare ha affermato che la gestione per conto terzi degli *asset* non ha natura di *passive income*. A tale conclusione si perviene per il fatto che il loro sfruttamento è conseguenza diretta dello svolgimento di attività istituzionali con carattere imprenditoriale da parte delle SGR e soprattutto considerando che essa abbia ad oggetto attività di proprietà di terzi.

Per quanto riguarda il calcolo del *tax rate* virtuale della partecipata estera che svolge attività bancaria laddove rilevi interessi passivi infragruppo che avrebbero potuto beneficiare della deducibilità integrale ai sensi dell'art.96, comma 5-bis, del TUIR nell'ambito del consolidato fiscale, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che al reddito della controllata estera vanno applicate tutte le norme del TUIR e quindi anche la disposizione che deroga all'indeducibilità parziale degli interessi passivi. Ovviamente tale precisazione vale solo ai fini del calcolo del *tax rate* domestico e limitatamente agli interessi passivi infragruppo.

Infine, per quanto riguarda i veicoli esteri creati nell'ambito dei gruppi bancari per l'emissione di strumenti finanziari del tipo *preference shares*, sulla base delle allora vigenti istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, al fine di aumentare il patrimonio di vigilanza, l'Agenzia delle Entrate ha affermato la necessità di presentare l'interpello CFC per tali veicoli, sottolineando come in tale sede sarà valutato il ricorrere delle seguenti condizioni ai fini della disapplicazione della disciplina CFC: a) la costituzione del veicolo anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n.6/2003 che ha consentito l'emissione in Italia di obbligazioni i cui titolari sono postergati rispetto ad altri creditori, come richiesto dalla normativa di vigilanza per la computabilità delle *preference shares* nel patrimonio di vigilanza; b) lo svolgimento dell'attività in conformità a quanto comunicato alla Banca d'Italia; c) l'impegno formale a porre in liquidazione la struttura estera successivamente al rimborso dei titoli emessi. (CLP)

**“Base imponibile comune consolidata: disciplina anti-abuso e prevalenza delle norme CE”**, di P. VALENTE in Corr. Trib. 24/2011”, pag 1991

La disciplina anti-abuso contenuta nella proposta di direttiva sulla «Common Consolidated Corporate Tax Base» (CCCTB) - adottata dalla Commissione europea il 16 marzo 2011 - risponde all'esigenza, già manifestata dalla Commissione europea, di “combinare” norme anti-abuso a carattere generale e norme anti-abuso specifiche, nell'ambito del consolidato comunitario.

La Commissione, infatti, ha rilevato come un'unica disposizione di carattere generale presenterebbe dei limiti connessi alla difficoltà di una sua applicazione uniforme negli Stati membri interessati.

Più precisamente, nel Working Paper 26 marzo 2008, n. 65, la Commissione europea ha evidenziato come una disposizione anti-abuso di carattere generale consentirebbe alle

Amministrazioni finanziarie di riquilibrare le transazioni del tutto «fittizie», lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare la sussistenza dell'effettivo carattere commerciale dell'operazione.

La disciplina anti-abuso contenuta nella proposta di direttiva sulla CCCTB, contempla, accanto ad una norma di carattere generale, disposizioni specifiche in tema di CFC ed indeducibilità degli interessi.

La Commissione ha precisato che, sul tema, è necessario tenere conto degli orientamenti espressi dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Conformemente, l'art. 82 - della stessa proposta di direttiva - prevede che è incluso nella base imponibile il reddito della società residente in uno Stato terzo quando, tra gli altri, in quest'ultimo Paese il medesimo reddito è assoggettato ad imposta secondo un'aliquota inferiore del 40%, rispetto a quella media applicabile nello Stato membro interessato. La disposizione non si applica quando tra quest'ultimo e lo Stato terzo vige un accordo sullo scambio effettivo di informazioni.

Secondo l'art. 81 della proposta di direttiva, l'assenza di un accordo sullo scambio di informazioni rappresenta una condizione anche per l'operatività della disposizione sulla indeducibilità degli interessi corrisposti ad un'impresa associata, con sede in uno Stato terzo. (EF)

## **IRES**

### **Dottrina**

**“Il coordinamento tra norme fiscali e principi contabili internazionali per gli strumenti finanziari”**, di G. CORASANITI, in Corr. Trib., 27/2011, pag. 2198

Il D.M. 8 giugno 2011, emanato in forza dell'art. 2, comma 28, del D.L. 225/2010 (c.d. decreto mille proroghe), che completa il procedimento di coordinamento della fiscalità reddituale dei soggetti IAS con i principi contabili internazionali, dispone in materia di strumenti finanziari nei termini che seguono:

- al fine di evitare che il riconoscimento fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio adottati in base alla corretta applicazione degli IAS/IFRS determini doppia deduzione ovvero nessuna deduzione di componenti negativi né doppia tassazione ovvero nessuna tassazione di componenti positivi, il decreto disattiva la rilevanza fiscale della qualificazione e classificazione in bilancio degli strumenti assimilati alle azioni (lett. a del comma 2 dell'art. 44 del T.U.I.R.) e assimilati alle obbligazioni (lett. c del comma 2 dell'art. 44 del T.U.I.R.), ristabilendo il primato delle predette disposizioni del TUIR. Ciò, tuttavia, ferma restando l'applicazione dell'art. 109, comma 9, alla relativa remunerazione (indeducibilità dal reddito dell'emittente per la parte commisurata ai risultati dell'impresa) e nel presupposto di considerare comunque imputati al conto economico i componenti negativi che in base agli IAS/IFRS trovano invece collocazione nelle poste di patrimonio netto, come appunto la remunerazione di strumenti finanziari che, considerati come *equity* ai fini contabili, sono invece trattati come strumenti di debito per la disposizione fiscale. Sebbene la norma non sia chiara sul punto, si potrebbe sostenere che per gli strumenti finanziari che non rientrano né nel novero di quelli similari alle azioni né alle obbligazioni ai sensi dell'art. 44 del T.U.I.R. (trattasi dei c.d. titoli atipici, che costituiscono categoria a sé stante ai fini fiscali ma che sono sconosciuti al bilancio IAS) assuma comunque rilevanza l'impostazione contabile IAS;
- il mancato esercizio di diritti connessi a strumenti finanziari rappresentativi di capitale assegnati ai sottoscrittori dalla società emittente, determinando un'insussistenza di componenti negativi che hanno concorso alla determinazione della base imponibile ai fini

IRES, comporta l'emersione di un componente positivo che deve essere, in tale momento, assoggettato a tassazione. In particolare, il citato componente positivo è costituito dalla parte della riserva iscritta a fronte delle predette assegnazioni che corrisponde all'ammontare dei componenti negativi generati dalle stesse assegnazioni che hanno assunto rilievo fiscale. Tale previsione non è applicabile all'ipotesi di mancato esercizio di diritti derivanti da piani di *stock option*, fattispecie che si caratterizza per la sua natura patrimoniale, sulla base delle regole di contabilizzazione dell'IFRS 2.

- le riclassificazioni degli strumenti finanziari assumono rilevanza fiscale e comportano la tassazione dello strumento (*rectius*, della componente reddituale maturata sullo strumento) secondo le regole previste per la categoria di provenienza. Inoltre nella ipotesi di riclassificazione di uno strumento finanziario dalla categoria degli strumenti di *trading* ad altra categoria rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 87 del T.U.I.R., la predetta riclassificazione si considera «classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso» di cui alla lett. b) dell'art. 87 del T.U.I.R. e, parallelamente, la data in cui tale riclassificazione assume rilievo fiscale ai sensi del primo comma costituisce la data dalla quale inizia a decorrere il periodo di possesso richiesto dalla lett. a) dell'art. 87. Fermo restando il divieto di compensazioni intersoggettive delle perdite previsto dalla disciplina delle operazioni straordinarie, le riclassificazioni di strumenti finanziari operate dal soggetto avente causa in tali operazioni rilevano ai fini fiscali, in linea con quanto disposto per le altre riclassificazioni. Se il soggetto dante causa (per esempio, incorporato in una fusione) era un soggetto non IAS, peraltro, occorrerà tenere in considerazione anche la disciplina di contrasto alle operazioni di *dividend washing*;

- l'elemento che individua la finalità di copertura di un'operazione è rappresentato, in linea di principio, dalla «designazione» avvenuta in bilancio di uno strumento finanziario a titolo di derivato di copertura, secondo le regole contenute nei par. da 72 ss. dello IAS 39. Pertanto l'art. 112 del T.U.I.R. si applica anche alla *fair value option* quando essa sia adottata con finalità di copertura. Assumono altresì rilevanza fiscale le operazioni di copertura effettuate entro determinate soglie di oscillazione dei flussi finanziari o del *fair value* di un dato strumento finanziario, operazioni quindi che hanno finalità di copertura anche solo parziale. Per le operazioni di *cash flow hedging*, la copertura esplica i suoi effetti ai fini fiscali soltanto nel momento in cui i flussi o le oscillazioni dello strumento coperto sono imputati al conto economico. L'efficacia anche fiscale della copertura richiede che tale finalità risulti da atto avente data certa anteriore o contestuale alla effettuazione dell'operazione e che di ciò sia dato conto nel bilancio. (PT)

**“Condizioni per la deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti per le banche”**, di R. PARISOTTO, in Corr. Trib., 27/2011, pag. 2229

Dopo un efficace *excursus* dei criteri di contabilizzazione e valutazione dei crediti previsti dagli IAS e della normativa fiscale applicabile (anche avuto riguardo alla sua evoluzione nel tempo), l'A. traccia nei termini che seguono l'*iter* da percorrere ai fini dell'individuazione degli effetti fiscali scaturenti dalla valutazione del portafoglio crediti delle banche:

- riscontro della metodologia utilizzata per la valutazione e cancellazione dei crediti in bilancio. Detto altrimenti, il processo decisionale deve apparire strutturato ed organizzato secondo standard predefiniti dalle preposte strutture dell'impresa;
- riscontro della corretta metodologia di applicazione dei principi IAS/IFRS (vedi Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E/2001);
- in presenza di scritture di *impairment* (IAS 39 par. 58 - 65), riconduzione dei relativi effetti economici alle previsioni di cui all'art. 106, comma 3, del T.U.I.R. Tuttavia, laddove l'*impairment* abbia riguardo a crediti verso soggetti in procedura concorsuale, applicabilità

della deducibilità prevista dall'art. 101, comma 5, del T.U.I.R. in forza dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 48/2009;

– in presenza di scritturazioni di *derecognition* (IAS 39, par. 15-28), riconduzione dei relativi effetti economici alle previsioni di cui all'art. 101, comma 5, del T.U.I.R., posta la circostanza che sono stati trasferiti a terzi tutti i relativi rischi e benefici. Ciò vale anche ai fini dell'imputazione temporale secondo le previsioni dell'art. 83 del T.U.I.R. come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7/E del 2011;

– sia per *impairment* che per *derecognition*, applicabilità dei criteri sopra indicati indipendentemente dalle voci di bilancio utilizzate. (PT)

### **Prassi Amministrativa**

#### **IRES – Attività per imposte anticipate iscritte in bilancio – Trasformazione in crediti di imposta cedibili o compensabili – Chiarimenti.**

Ris. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2011, n. 94/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia fornisce chiarimenti in merito alla corretta modalità di utilizzo del credito d'imposta risultante dalla conversione delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio per effetto delle disposizioni contenute nel DL 29 dicembre 2010, n. 225.

Con riferimento al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali i cui componenti negativi sono deducibili in più periodi di imposta ai fini delle imposte sui redditi, viene chiarito che il credito di imposte può essere utilizzato da tutti i contribuenti interessati e quindi anche da soggetti diversi dagli enti creditizi.

Tuttavia, in virtù del riferimento letterale all'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, la disposizione risulta applicabile solo ai soggetti IRES costituiti in una forma giuridica che prevede l'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci o di altro organo competente per legge.

Il credito di imposta è utilizzabile dalla data di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

Dal periodo di imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono ammesse le variazioni in diminuzione che corrispondono all'ammontare delle imposte anticipate trasformate.

Al credito d'imposta in esame non è applicabile alcun limite di utilizzo, diversamente da quanto previsto per i crediti di imposta di altra origine.

#### **IRES – Regime di trasparenza – Art. 115 e 116 del TUIR.**

Ris. Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2011, n. 99/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità da parte delle società di capitali che hanno optato per il regime di trasparenza ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR di trattenere il credito maturato per effetto delle ritenute subite, utilizzandolo in compensazione con propri debiti tributari e contributivi.

Tale considerazione trova fondamento nel fatto che il regime di trasparenza delle società di capitali rappresenta un regime opzionale e pertanto, un'eventuale riattribuzione delle ritenute in capo alla società partecipata avrebbe l'effetto di ricondurre il soggetto trasparente all'ordinaria modalità di tassazione IRES, in contrasto con la scelta operata dal contribuente.

### **Giurisprudenza**

## Corte di Cassazione

**IRES – Ammortamenti – Beni immateriali – Avviamento – Cessione d’azienda – Patrimonio netto negativo – Effetti fiscali – DPR 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 68 e 75 – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 – Artt. 1199, 2697, 2726, 2727 e 2729, c.c.**

Cass., sez. trib. 13 maggio 2011, n. 10586, nel sito web [www.ilfisco.it](http://www.ilfisco.it)

L’esistenza di un valore di avviamento dell’azienda non può essere esclusa sulla base della sola circostanza che l’impresa abbia subito delle perdite negli esercizi degli anni precedenti e possieda, quindi, un patrimonio netto negativo. A riprova di ciò, si osserva che, ai sensi dell’art. 2426 c.c., l’iscrizione nell’attivo patrimoniale dell’avviamento da parte della società acquirente è subordinata esclusivamente alle condizioni:

- che l’avviamento sia stato acquisito a titolo oneroso (indipendentemente, quindi, dalle forme con le quali lo schema negoziale viene a rivestire tale carattere), in tal senso potendo iscriversi in bilancio soltanto il c.d. “avviamento derivativo”, rimanendo escluso l’avviamento originario o autoprodotta;
- che il valore di avviamento da iscrivere in bilancio non sia comunque superiore al costo sostenuto per lo stesso.

## **REDDITI DI CAPITALE**

### **Dottrina**

**“Il decreto sviluppo innova la disciplina dei proventi ai partecipanti dei fondi immobiliari”** di N. ARQUILLA, in Corr. Trib. 23/2011, pag. 1913

L’A. commenta le nuove disposizioni sul regime fiscale dei fondi immobiliari contenute nel D.L. n.70/2011 (cd. “decreto sviluppo”) che ha innovato la disciplina dei proventi corrisposti ai partecipanti, senza modificare né il regime fiscale del fondo ai fini delle imposte dirette, né quello previsto per l’Iva e le altre imposte indirette.

La prima e importante novità apportata dal decreto riguarda l’abrogazione dell’art.32, comma 2, del D.L. 78/2010 che prevedeva l’emanazione da parte del Ministro dell’economia e finanze di un regolamento in ordine al numero minimo dei partecipanti e all’autonomia gestionale della SGR rispetto ai partecipanti. Alla luce di ciò, il decreto sviluppo ha quindi precisato che, fermo restando il quadro di riferimento delineato dalle norme civilistiche e dalle direttive comunitarie, il regime fiscale dei fondi immobiliari non è pregiudicato dalla presenza di un solo partecipante sempre che esso rientri in una delle specifiche categorie di investitori istituzionali indicati dal legislatore nel nuovo comma 3 dell’art. 32 del d.l. n. 70/2010 (essenzialmente: OIC; fondi pensione, imprese di assicurazione limitatamente agli investimenti a copertura delle riserve; investitori istituzionali esteri, ecc...). Per i partecipanti diversi dagli investitori istituzionali, se residenti, il decreto sviluppo introduce una nuova forma di tassazione nel caso in cui detengono quote di partecipazione al fondo per una percentuale del patrimonio superiore al 5%; i partecipanti pagano le imposte non già sui redditi distribuiti dal fondo, ma sui redditi conseguiti dal fondo, iscritti nei rendiconti periodici redatti al termine di ciascun anno e, come tali, imputati per trasparenza ai partecipanti. Il sistema di tassazione per trasparenza sembra doversi applicare secondo i principi di tassazione per trasparenza delle società di persone di cui all’art.5 del tuir. Per i soggetti non residenti è, invece, prevista l’applicazione, in ogni caso, della ritenuta ordinaria del 20% secondo il principio di cassa.

Anche il decreto sviluppo prevede un regime di liquidazione agevolata del fondo qualora ci siano uno o più partecipanti che possiedono più del 5% delle quote di partecipazione. In tal caso la SGR, previa delibera dell'assemblea dei partecipanti, può decidere la messa in liquidazione del fondo di investimento entro il 31 dicembre 2010. In tal caso l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 7% ed è commisurata al valore del patrimonio netto del fondo al 31 dicembre 2010. La liquidazione deve essere completata entro 5 anni e i risultati conseguiti dal fondo nel periodo di liquidazione sono assoggettati ad un'ulteriore imposta sostitutiva delle imposte nella misura del 7%. I proventi che hanno scontato sia l'imposta sostitutiva sul patrimonio netto del fondo sia l'imposta sui proventi derivanti dalla liquidazione non sono più imponibili e, quindi, non si applica neppure la ritenuta né il regime di trasparenza. Inoltre, il costo di sottoscrizione o di acquisto delle quote è riconosciuto fino a concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. (CLP)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Fondi comuni di investimento – Nuovo regime di tassazione – Chiarimenti**

Circ. Agenzia delle Entrate 15 luglio 2011, n. 33/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle Entrate illustra le modifiche recate dall'art. 2 co. 62 - 79 del DL 225/2010 (conv. L. 10/2011), che riguardano il regime tributario applicabile agli organismi di *investimento* collettivo del risparmio (OICR) con sede in Italia, con esclusione dei *fondi* immobiliari.

Il nuovo regime fiscale si applica esclusivamente alle forme di *investimento* collettivo del risparmio che rispondono alla definizione di cui all'art. 1 lett. j) del DLgs. 58/98, c.d. "TUF", (che richiede la "pluralità" di partecipanti al fondo e l'"autonomia" della SGR da questi ultimi nell'attività di gestione). Per tali soggetti non è applicabile l'IRES e, a decorrere dall'1.7.2011, entra in vigore la soppressione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione e la tassazione avviene, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. L'attuale disposizione prevede che sui redditi di capitale di cui alla lett. g) dell'art. 44 del TUIR, derivanti dalla partecipazione al fondo, è applicata una ritenuta alla fonte del 12,50%.

Con riferimento ai redditi diversi, la soppressione dell'imposta sostitutiva del 12,50% sul risultato di gestione conseguito annualmente dai fondi ha fatto sì che, in caso di risultato negativo in capo al partecipante sotto forma di minusvalenza, esso deve essere determinato esclusivamente sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 68, commi 6 e 7, lettera a) del TUIR.

In sostanza, l'Agenzia delle Entrate precisa, che nel caso in cui si determini una differenza negativa tra corrispettivo percepito e costo di acquisto, anche nel caso in cui questa derivi dal risultato di gestione dell'OICR e non da negoziazione, la stessa rappresenta una minusvalenza compensabile, secondo le modalità indicate nel predetto articolo 68 del TUIR, con le eventuali plusvalenze realizzate.

### **REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE**

#### **Dottrina**

“Ricadute IRPEF di componenti irrilevanti ai fini del TFR”, di F. PETRUCCI, in Corr. Trib. 2011, pag. 2445.

L'A. affronta la questione delle erogazioni, anche in natura, attribuite ai lavoratori dipendenti che, non concorrendo alla formazione della base di commisurazione del TFR, possono ingenerare dubbi sul loro trattamento fiscale. Secondo l'A. devono essere accertati caso per caso gli elementi che potrebbero indurre ad escludere l'eventuale irrilevanza ai fini IRPEF, soprattutto se si tratta di un beneficio in natura. (SG)

**“TFR e contribuzione di solidarietà: ricadute e perplessità fiscali”**, di F. PETRUCCI, in Corr. Trib. 2011, pag. 1975.

L'A. ritorna sull'art. 1, comma 222, della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria per il 2007), che aveva introdotto, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2007, un contributo di solidarietà del 15% sul TFR e sull'indennità premio di fine servizio, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta ai trattamenti erogati ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, criticando il ritardo nella definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni relative al contributo di solidarietà, ora contenute nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 ottobre. Ad avviso dell'A., dalla concreta applicazione della contribuzione di solidarietà del 15% gravante sul TFR nasceranno problemi applicativi che richiederanno opportune precisazioni da parte del Fisco, in ordine al periodo dei trattamenti interessati dalla contribuzione, alla natura del contributo (imposta che grava solo sul TFR in quanto tale, senza influire sul meccanismo della riliquidazione), alla applicazione anche sui trattamenti erogati a non residenti, nonché al TFR trasferito a fondi pensione. (SG)

### **Prassi Amministrativa**

**Imposta sostitutiva sugli emolumenti relativi alla produttività aziendale – Proroga del termine per la regolarizzazione.**

Circ. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2011, n. 36/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

I sostituti d'imposta che nei mesi di gennaio e febbraio 2011 hanno applicato, in assenza di accordi o contratti collettivi di secondo livello, l'imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti in connessione a incrementi di produttività, avranno tempo fino al 16.12.2011 per regolarizzare i versamenti degli importi, senza incorrere nell'applicazione di sanzioni. Nella circolare si precisa, inoltre, che tale proroga è da considerarsi anche in riferimento ad eventuali rapporti di lavoro nel frattempo cessati.

Viene infine ribadito che il versamento necessario per la disapplicazione delle sanzioni è costituito dalla differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva già versato e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensivo di interessi.

### **Giurisprudenza**

#### **Corte di Cassazione**

**Reddito di lavoro dipendente – Imposte sui redditi – Plusvalenze ed esercizio – Stock options – Regime – Differenza economica – Valore di assegnazione e quello di riscatto –**

**Reddito da lavoro dipendente – DPR 22 dicembre 1986, n. 917, art. 48 (ora 51) – D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, art. 13.**

Cass., sez. trib. 20 maggio 2011, n. 11214, nel sito web [www.ilmfisco.it](http://www.ilmfisco.it).

In tema di trattamento tributario delle *stock options*, la differenza fra il valore dei titoli al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto al dipendente non è contemplata nella formazione della base imponibile subordinatamente alla condizione che l'eccedenza sia almeno del medesimo importo di valorizzazione delle azioni al momento dell'offerta.

## **RITENUTE ALLA FONTE**

### **Prassi Amministrativa**

**Dividendi corrisposti alle società e agli enti residenti nell'Unione europea e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo – Ritenuta ridotta**

Circ. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2011, n. 32/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle Entrate detta istruzioni agli Uffici locali per la gestione dei rimborsi delle ritenute prelevate con aliquota ordinaria del 27%, a seguito del riconoscimento dell'incompatibilità con la disciplina comunitaria delle previsioni dell'art. 27 co. 3 del DPR 600/73 relativamente ai rapporti con società del gruppo residenti in Stati dell'Unione europea.

Nel riconoscere il diritto al rimborso della differenza tra l'imposta effettivamente prelevata e l'1,375% dell'importo distribuito (corrispondente all'imposta sugli utili percepiti da soci residenti), l'Agenzia ha chiarito che:

- per gli utili relativi ai periodi d'imposta anteriori al 2008, la ritenuta ridotta da assumersi ai fini del rimborso è pari all'1,65% in luogo dell'1,375%, stante l'aliquota IRES del 33%;
- il percipiente comunitario deve dimostrare la soggettività passiva all'imposta sulle società nel proprio Stato di residenza;
- i rimborsi non sono erogati a società conduit comunitarie, che si configurano quali costruzioni di mero artificio per beneficiare della ritenuta ridotta e riversare gli utili a soggetti extracomunitari che non ne avrebbero titolo.

## **BOLLO (Imposta di)**

### **Prassi Amministrativa**

**Bollo (imposta di) – Comunicazioni relative ai depositi di titoli – Decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111 – Chiarimenti.**

Circ. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2011, n. 40/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La circolare chiarisce alcune questioni relative alla disciplina contenuta nell'art. 23 co. 7 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) che ha modificato le misure dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli rilasciate alla clientela da parte delle banche.

Si segnalano i principali chiarimenti:

- gli importi dell'imposta di bollo modificati dalla L. 111/2011 si applicano alle comunicazioni inviate dal 17.7.2011, mentre per le comunicazioni inviate dal 6.7 al 16.7.2011 si applicano quelli definiti dal testo originario del DL 98/2011;
- il maxibollo deve essere applicato alle comunicazioni inviate da banche, poste italiane e dagli altri intermediari finanziari alla propria clientela (sono escluse quindi quelle inviate a banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica, ecc.);
- nel caso di più rapporti di deposito di titoli intestati al medesimo soggetto, l'imposta deve essere corrisposta in relazione a ciascun rapporto;
- in relazione ai depositi cointestati a più soggetti per i quali viene inviata un'unica comunicazione, l'imposta deve essere assolta una volta soltanto;
- l'imposta non è dovuta in relazione ai depositi di titoli dematerializzati di valore complessivo non superiore a 1.000,00 euro;
- per la determinazione dell'ammontare dei depositi si deve tenere *conto* del valore alla data di chiusura del periodo rendicontato, considerando il valore nominale o di rimborso. Per i titoli che ne sono sprovvisti si deve tenere *conto* del valore di acquisto;
- la maggiorazione prevista dalla nota 3-bis all'art. 13 della Tariffa pari a 26,40 euro su base annua e l'addizionale del 50% dell'imposta di bollo prevista dall'art. 11 co. 5 del DL 691/94 continuano ad applicarsi soltanto ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Viene precisato che nulla cambia per gli estratti di conto corrente e per l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative a depositi titoli di valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario inferiore a 50.000 euro.

Le nuove disposizioni invece trovano applicazione in relazione alle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari che intrattengono con la propria clientela depositi titoli, ossia rapporti riconducibili alla custodia e all'amministrazione degli stessi anche quando questi siano dematerializzati.

## IVA

### Prassi Amministrativa

#### **IVA – Liquidazione IVA di gruppo ed operazione straordinaria di fusione per incorporazione – Trattamento delle eccedenze infrannuali maturate dalle società incorporate e compilazione della dichiarazione annuale – Intramissibilità del credito.**

Ris. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 78/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Nei casi di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA di gruppo, da parte di una società che invece vi partecipa, il credito IVA maturato dall'incorporata, nel corso dell'anno in cui è avvenuta l'incorporazione, non può mai confluire nell'IVA di gruppo.

Sarebbe proprio il principio generale secondo cui l'incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti ed obblighi dell'incorporata a determinare quale conseguenza il fatto che la mancata partecipazione dell'incorporata al gruppo IVA sin dall'inizio dell'anno debba comportare l'intramissibilità al gruppo stesso dell'eccedenza di credito IVA ante fusione, nonostante il sopravvenuto perfezionamento della fusione.

## **IVA - Territorialità delle prestazioni di servizi – D.Lgs 11 febbraio 2010, n. 18**

Circ. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

La circolare esamina in modo sistematico le novità introdotte dal DLgs. 18/2010 in materia di territorialità delle prestazioni di servizi e di *reverse charge*, alla luce del Regolamento UE 282/2011, contenente le disposizioni di applicazione della Direttiva IVA, vincolanti per tutti i Paesi membri dall'1.7.2011.

Per effetto del Regolamento UE 282/2011, si considera stabile organizzazione (ovvero, soggetto stabilito *ex lege*) una qualsiasi organizzazione - diversa dalla sede principale dell'attività economica - caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura di mezzi umani e tecnici in grado di prestare servizi a terzi.

La circolare si è soffermata, tra l'altro, sull'individuazione del debitore dell'imposta e sulle modalità di assolvimento dei relativi adempimenti. In particolare, ha passato in rassegna il regime di cui all'art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972, in virtù del quale il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*) deve essere obbligatoriamente applicato alla generalità delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti di quelli passivi ivi stabiliti. In altri termini, il debitore dell'imposta non è, come di regola avviene, il cedente o prestatore, bensì il cessionario o committente stabilito in Italia, intendendosi per tale – quando l'operazione è rilevante nel territorio dello Stato – il cessionario o committente ivi domiciliato o stabilito, ovvero la stabile organizzazione in Italia di un soggetto localizzato all'estero.

Per le operazioni attive effettuate dalla casa madre estera, territorialmente rilevanti in Italia, occorre distinguere a seconda che la stabile organizzazione partecipi o meno alla realizzazione della cessione o della prestazione. Nel primo caso, la stabile organizzazione - in quanto soggetto passivo stabilito in Italia - assolve i relativi obblighi IVA, mentre nel secondo caso è il cessionario/committente italiano, soggetto passivo, ad assoggettare ad IVA l'operazione attraverso il meccanismo del *reverse charge*.

A prescindere dal coinvolgimento della stabile organizzazione nell'effettuazione della cessione o della prestazione, gli obblighi IVA sono adempiuti dalla *branch* se il cessionario/committente italiano non è un soggetto passivo o se si tratta di un soggetto non stabilito in Italia; in queste ipotesi, la stabile organizzazione deve gestire le operazioni attive poste in essere in contabilità separata.

## **Aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20 al 21 per cento.**

Circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2011, n. 45/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

La circolare fornisce chiarimenti in merito all'operatività della nuova aliquota ordinaria IVA del 21% applicabile a tutte le fattispecie soggette al tributo poste in essere dal 17 settembre 2011.

E' stato confermato che il momento di effettuazione dell'operazione deve essere individuato sulla base della relativa disciplina di riferimento, differenziata a seconda della corrispondente tipologia di fattispecie.

E' stato inoltre ribadito che nel caso di fatture emesse in via anticipata ovvero acconti corrisposti, la relativa operazione si considera effettuata alla data della fattura o del versamento del corrispettivo, limitatamente all'importo fatturato oppure pagato.

Conseguentemente, non necessitano di alcuna regolarizzazione gli acconti pagati entro il 16 settembre 2011 e assoggettati ad IVA al 20% scontando l'aumento di aliquota soltanto sul saldo, così come quelle fatturate entro la medesima data, ancorché la consegna del bene o il pagamento del servizio siano avvenuti successivamente ovvero debbano ancora perfezionarsi.

Vengono forniti altresì chiarimenti in tema di regolarizzazione degli errori.

Eventuali irregolarità commesse per tutto il 2011 non saranno sanzionate, ma saranno dovuti solo interessi e sono state individuate due ultime possibili date di regolarizzazione, 27 dicembre 2011 e 16 marzo 2012, in cui saranno dovuti i soli interessi senza applicazione di sanzioni.

## **REGISTRO (Imposta di)**

### **Prassi Amministrativa**

**Registro (imposta di) – Atti contenenti più disposizioni – Modalità di assolvimento dell'imposta – Applicazione dell'imposta fissa di registro agli atti che contengono più disposizioni – Art. 20 e 21 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e art. 4 e 11 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131.**

Circ. Agenzia delle Entrate 7 ottobre 2011, n. 44/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it).

L'Agenzia ha precisato che va pagata una sola imposta fissa di registro per il verbale assembleare che apporta diverse modifiche allo statuto della società, se ciascuna modifica non è dotata di autonomo contenuto patrimoniale.

Diversamente, verranno applicate imposte fisse quante sono le modifiche.

La circolare chiarisce altresì che per le donazioni di beni non eccedenti la franchigia non va pagata l'imposta di registro.

## **VARIE**

### **Dottrina**

**“Imposta di successione e donazione sugli atti di destinazione e i trusts: una partita ancora aperta”, di V. BANCONE e M. LA BARBERA, in Corr. Trib., 24/2011, pag. 1979**

Con lo Studio n.58/2010/T del 21 gennaio 2011, il Consiglio Nazionale del Notariato ha formulato osservazioni critiche in ordine all'orientamento dell'Agenzia delle entrate (cfr. in particolare, le Circolari n. 3/E e 28/E del 2008) in base al quale, indipendentemente dalla tipologia e dalle caratteristiche del *trust*, l'atto dispositivo (sia per testamento che *inter vivos*) con il quale il disponente trasferisce i beni nel fondo in *trust* costituisce presupposto di applicazione dell'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, con le aliquote e le franchigie proprie del rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario finale al momento della costituzione del vincolo (e pertanto con applicazione dell'aliquota massima nel caso in cui tale rapporto non sia in tale momento individuabile).

In particolare, le osservazioni sono state formulate con riferimento ad alcune tipologie di *trust* che, per le loro caratteristiche «tipiche», sfuggono ai dettami classificatori imposti dall'Amministrazione finanziaria, ovvero nei *trusts*:

a) costituiti per realizzare uno scopo specifico (*trust* di scopo), nei quali il mero perseguimento di un fine (anche con finalità altruistiche), senza la necessaria presenza di un beneficiario individuato o individuabile in sede di costituzione del *trust*, comporta la totale assenza di trasferimento di ricchezza e di arricchimento patrimoniale, vale a dire la carenza dei presupposti cui il legislatore ha legato l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni;

- b) nei quali i trasferimenti si realizzano nell'ambito di sequenze negoziali onerose (*trust* di garanzia; *trust* con funzioni solutorie), come tali prive di connotati di liberalità;
- c) dove il diritto dei beneficiari è sottoposto a condizione (*trust* discrezionale), con la conseguenza che, al momento della costituzione, il vantaggio per i beneficiari non si configura in termini di sicuro arricchimento;
- d) dove non si realizza alcun effetto traslativo al momento di costituzione del vincolo (*trust* auto-dichiarato).

A parere del Notariato, infatti, può considerarsi soggetto passivo d'imposta solo il beneficiario finale del *trust* - che costituisce l'unico soggetto in capo al quale si possono produrre stabilmente eventuali incrementi patrimoniali rilevanti - con conseguente assoggettabilità al tributo solo nel momento in cui si ritenga perfezionato l'effettivo ed attuale trasferimento dei beni e, dunque, solo al momento della concreta manifestazione della capacità contributiva. (PT)

**“Applicazioni dei *trust* in materie di pubblico interesse”**, di A. C. Di LANDRO in *Trusts e attività fid.* 9/2011, pag. 488.

L'Autore analizza le possibili applicazioni dei *trusts* nella veste di ONLUS. L'analisi viene condotta in comparazione con l'esperienza inglese dei *trusts charitable* e con *purpose trusts* delle legislazioni del cd modello internazionale.

#### **“La tassazione degli atti di destinazione e dei *trust* nelle imposte indirette”**

Studio Tributario n. 58-2010/T – Approvato dalla Commissione studi tributari il 21 gennaio 2011, in *Trusts e attività. Fid.* 9/2011, pag. 547.

Nello Studio si afferma in primo luogo che non possono essere incluse nella fattispecie imponibile dell'imposta sulle donazioni tutte le ipotesi di trasferimenti di situazioni giuridiche soggettive a contenuto patrimoniale con funzione solo “strumentale” alla realizzazione di assetti finali “onerosi”. Ma, anche laddove l'assetto negoziale complessivo sia diretto a risultati liberali, il trasferimento “iniziale” non giustifica, di per sé, l'applicazione dell'imposta, in quanto l'indice di capacità contributiva, si realizzerà solo successivamente.

Il beneficiario “finale” risulta essere, quindi, l'unico soggetto passivo dell'imposta. Solo in capo a quest'ultimo, infatti, si producono stabilmente quegli incrementi patrimoniali che costituiscono presupposto del tributo in considerazione.

In quest'ottica, gli atti di destinazione puri e semplici - con i quali il costituente imprime un vincolo di destinazione ad un suo bene, mantenendolo di sua proprietà – non sembrerebbero quindi rivelatori di alcuna capacità contributiva.

Pertanto, è possibile ritenere che tali atti siano assoggettabili all'imposta di registro in misura fissa e, qualora siano trascrivibili, scontino l'imposta ipotecaria anch'essa in misura fissa.

Per l'atto negoziale in cui l'effetto dispositivo-destinatorio si accompagna ad un effetto traslativo, occorrerà aver riguardo alla finalità per cui lo stesso negozio (complessivamente considerato) è posto in essere.

Conseguentemente, laddove sia già previsto nel programma negoziale il trasferimento finale di un bene ad un soggetto terzo rispetto al disponente ed anche all'attuatore, il trasferimento strumentale dovrebbe risultare fuori dal campo di applicazione dell'imposta di donazione, la quale dovrebbe essere applicata solo al momento dell'eventuale trasferimento al beneficiario finale ovvero al prodursi dell'effetto liberale.

Coerentemente con simile impostazione, il presupposto impositivo del tributo sulle successioni e donazioni, relativamente alla costituzione di *trust*, dovrebbe ritenersi perfezionato solo nel momento dell'effettivo ed attuale trasferimento di ricchezza al beneficiario finale.

E' stato sottolineato come tale soluzione non goda del sostegno dell'Amministrazione finanziaria, che invece ritiene perfezionato il presupposto nel momento stesso della costituzione del *trust* con contestuale trasferimento della proprietà del bene dal disponente al *trustee*.

La scelta interpretativa dell'Agenzia conduce alla conseguenza di tassare immediatamente il *trust*, al momento cioè della segregazione dei beni, ed una sola volta, nel senso che i successivi trasferimenti gratuiti ai beneficiari saranno al di fuori del campo applicativo dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Il rilievo unitario della sequenza negoziale è poi completato, secondo il pensiero dell'Agenzia, valorizzando il rapporto tra disponente e beneficiario, per quanto attiene la determinazione delle franchigie, delle aliquote e delle fattispecie di esenzione.

Lo studio ha delimitato il campo applicativo della imposta, escludendo le fattispecie di *trust* "non liberali" e mettendo in luce le contraddizioni in cui cade la stessa Agenzia nelle ipotesi di *trust* "auto-dichiarato".

Viene, inoltre, evidenziato come la scelta interpretativa della Amministrazione finanziaria non possa essere condivisa soprattutto nei casi in cui i beneficiari non siano ancora determinati al momento della segregazione dei beni oppure non vi siano affatto (per esempio, nei *trust* di scopo), per ragioni attinenti alla stessa struttura del tributo.

Proprio in relazione a simili fattispecie, peraltro, è stato sottolineato come la più recente giurisprudenza di merito ha scelto di percorrere strade in larga parte differenti da quelle indicate dalla Agenzia, rinviando l'imposizione ad un momento successivo e ritenendo tassabile l'atto istitutivo del *trust* (con segregazione dei beni) con la sola imposta fissa di registro.

A tale soluzione la giurisprudenza è giunta sia equiparando la mancata individuazione del beneficiario alla previsione della condizione sospensiva, sia condividendo la soluzione per cui il perfezionamento della fattispecie si verifica solo nel momento della effettiva attribuzione ai beneficiari. (EM)

### **Prassi Amministrativa**

#### **Varie – Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) – Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti.**

Circ. Agenzia delle Entrate 1 agosto 2011, n. 38/E, nel sito web [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

L'Agenzia delle Entrate fornisce indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti in materia di *ONLUS*. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:

- società commerciali ed enti pubblici possono costituire o partecipare ad una *ONLUS* a prescindere dalla sussistenza di un'influenza dominante nelle determinazioni dell'organizzazione stessa (tale interpretazione supera il precedente orientamento della circ. 59/2007 e della ris. 164/2004);
- la qualifica di *ONLUS* può essere riconosciuta ai "trust opachi", posto che in tal caso il reddito prodotto è imputato direttamente allo stesso trust e assoggettato a tassazione in capo a quest'ultimo; è invece precluso il riconoscimento della qualifica di *ONLUS* ai trust "trasparenti";
- le *ONLUS* possono detenere partecipazioni in imprese sociali;
- le *ONLUS* possono fruire dell'esonero dall'imposta di registro sull'atto costitutivo prima dell'iscrizione negli appositi registri di volontariato comunicando tempestivamente, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo, l'avvenuta iscrizione nei suddetti registri.

## Giurisprudenza

### Tribunale

**Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Liquidazione società – Costituzione trust con la finalità di effettuare la liquidazione – Meritevolezza dello scopo – Esclusione – Simulazione interessi enunciati nell’atto istitutivo.**

Trib. di Reggio Emilia 14 marzo 2011, in Le Società 7/2011, pag. 855.

Non ogni *trust* è ammissibile, valido ed efficace in quanto tale ma occorre valutare se l’atto istitutivo del *trust* persegue interessi che sono meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico e l’eventuale possibilità che i medesimi obiettivi vengano raggiunti con istituti di diritto interno.

Non appare meritevole di tutela il *trust* costituito dal liquidatore mediante conferimento dell’intero patrimonio societario attivo e passivo con lo scopo di a) provvedere al pagamento dei creditori sociali nel rispetto della *par condicio*; b) agevolare “l’eventuale commercializzazione del patrimonio, prevenendo eventuali azioni revocatorie concorsuali”; c) agevolare l’intervento di un terzo finanziatore, qualora, dall’analisi complessiva dell’atto istitutivo, emerga che il *trust* non fornisce alcuna utilità aggiuntiva alla liquidazione della società se non quella di sgravare il liquidatore dei compiti ad esso imposti dalla legge e di assegnargli la posizione di *trustee*.

**Società – Società di capitali – Società a responsabilità limitata – Abuso della maggioranza – Aumento del capitale – Nuovi conferimenti – Diritto di opzione – Delibera assembleare – Impugnazione.**

Trib. di Milano, 13 maggio 2011, n. 6428, in Le Società 7/2011, pag. 856.

La categoria dell’abuso del diritto è residuale e ad essa si può fare ricorso solo con riferimento a situazioni che, pur invalidanti proprio in quanto abusive, non sono specificamente considerate e regolate dall’ordinamento come vizi dell’atto.

### Dottrina

ARQUILLA N., "Il decreto sviluppo innova la disciplina dei proventi ai partecipanti dei fondi immobiliari" <b>(REDDITI DI CAPITALE)</b>	<b>Pag. 9</b>
BANCONI V., LA BARBERA M., "Imposta di successione e donazione sugli atti di destinate zone e trusts: una partita ancora aperta" <b>(VARIE)</b>	<b>" 15</b>
CORASANITI G., "Il coordinamento tra norme fiscali e principi contabili internazionali per gli strumenti finanziari" <b>(IRES)</b>	<b>" 6</b>
DI LANDRO A.C., "Applicazioni dei trust in materie di pubblico interesse" <b>(VARIE)</b>	<b>" 16</b>
D'ABRUZZO G., "Le nuove regole in materia di imprese controllate estere al crocevia tra libertà di stabilimento ed abuso delle forme giuridiche" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>" 4</b>
MIELE L., RUSSO V., "Deducibile il costo delle "stock options" per i soggetti IAS adopter" <b>(IAS)</b>	<b>" 2</b>
PARISOTTO R., "Condizioni per la deducibilità di svalutazioni e perdite su crediti per le banche" <b>(IRES)</b>	<b>" 7</b>
PARISOTTO R., "Quando i soggetti operanti nel settore bancario presentano l'interpello CFC" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>" 5</b>
PETRUCCI F., "Ricadute IRPEF di componenti irrilevanti ai fini del TFR" <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>" 10</b>
PETRUCCI F., "TFR e contribuzione di solidarietà: ricadute e perplessità fiscali" <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>" 11</b>
STUDIO TRIBUTARIO., "La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte dirette" <b>(VARIE)</b>	<b>" 16</b>
VALENTE P., "Base imponibile comune consolidata: disciplina anti-abuso e prevalenza delle norme CE" <b>(TRIBUTI ERARIALI DIRETTI: Accordi internazionali – Redditi transnazionali CFC)</b>	<b>" 5</b>

### Prassi Amministrativa

Circ. Agenzia delle Entrate 28 luglio 2011, n. 36/E <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>" 11</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 8 luglio 2011, n. 32/E <b>(RITENUTE ALLA FONTE)</b>	<b>" 12</b>
Ris. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 78/E <b>(IVA)</b>	<b>" 13</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 29 luglio 2011, n. 37/E <b>(IVA)</b>	<b>" 14</b>

Circ. Agenzia delle Entrate 1 agosto 2011, n. 38/E <b>(VARIE)</b>	<b>Pag. 17</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 4 agosto 2011, n. 40/E <b>(BOLLO (Imposta di)</b>	<b>“ 12</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 5 agosto 2011, n. 42/E <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)</b>	<b>“ 1</b>
Ris. Agenzia delle Entrate 22 settembre 2011, n. 94/E <b>(IRES)</b>	<b>“ 8</b>
Ris. Agenzia delle Entrate 3 ottobre 2011, n. 99/E <b>(IRES)</b>	<b>“ 8</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 7 ottobre 2011, n. 44/E <b>(REGISTRO (Imposta di)</b>	<b>“ 15</b>
Circ. Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2011, n. 45/E <b>(IVA)</b>	<b>“ 14</b>

### Giurisprudenza

#### Tribunali

Trib. di Reggio Emilia 14 marzo 2011 <b>(VARIE)</b>	<b>“ 18</b>
Trib. di Milano, 13 maggio 2011, n. 6428 <b>(VARIE)</b>	<b>“ 18</b>

#### Corte di Cassazione

Sez. trib. 18 febbraio 2011, n. 3947 <b>(ACCERTAMENTO (Principi e norme generali)</b>	<b>“ 1</b>
Sez. trib. 15 marzo 2011, n. 6056 <b>(IMPOSTE E TASSE (in genere)</b>	<b>“ 3</b>
Sez. trib. 13 maggio 2011, n. 10586 <b>(IRES)</b>	<b>“ 9</b>
Sez. trib. 20 maggio 2011, n. 11214 <b>(REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE)</b>	<b>“ 11</b>